



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA
TECNICA

Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del SIG. MOURAD HAMADANI, cittadino marocchino, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nel Regno del Marocco, per l’esercizio in Italia dell’attività di “Acconciatore” (disciplinata dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174);

VISTA la Dichiarazione di valore in loco n. 69 del 25 maggio 2017, rilasciata dal Consolato Generale di Italia a Casablanca, che si riferisce al DIPLOMA dell’ISTITUTO DI ACCONCIATURA ED ESTETICA “OSCAR” DI EL GARA (MAROCCO), conseguito nella sessione di giugno 2015, ed al relativo ATTESTATO SCOLASTICO del medesimo ISTITUTO, e riscontrato però che in tale Dichiarazione il cognome dell’interessato risultava iscritto in modo errato, veniva richiesta la modifica di tale documento e la risoluzione di alcune criticità riscontrate in fase istruttoria sui predetti documenti esibiti;



VISTA l'integrazione documentale del 26 ottobre 2017 con cui il richiedente trasmetteva la seconda DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO N. 69, corretta soltanto nel nominativo del SIG. HAMADANI, recante pertanto gli stessi contenuti e la medesima data della prima stesura, senza una nota o un richiamo ufficiale della citata Autorità consolare che determinasse l'annullamento della precedente Dichiarazione di valore in loco e senza alcuna informazione o documentazione allegata, atta ad eliminare le predette criticità segnalate;

CONSIDERATO inoltre che, rispetto al "DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE" della SCUOLA DI ACCONCIATURA ED ESTETICA "OSCAR" DI EL GARA ed al relativo "CERTIFICATO SCOLASTICO", con legalizzazione per entrambi della firma del Dirigente scolastico effettuata rispettivamente in data 8 marzo 2017 ed in data 13 marzo 2017, sono state riscontrate le predette criticità, espressamente segnalate da questa Amministrazione all'interessato ed al Consolato Generale di Italia a Casablanca;

VISTA da ultimo la DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO N. 778, redatta in data 25 novembre 2019 dal Consolato Generale di Italia a Casablanca, riferita al titolo professionale, denominato "DIPLOME DE SPÉCIALITÉ PROFESSIONNELLE" (allegato alla Dichiarazione di valore in copia conforme all'originale con relativa apostille e traduzione ufficiale, anch'essa munita di apostille), in cui si attesta "*che le competenti Autorità locali dichiarano che la firma apposta sul predetto Diploma è autentica, così come il Diploma medesimo, rilasciato dalla Scuola privata della formazione professionale d'acconciatura ed estetica "ECOLE OSCAR" — Delegazione Regionale di Formazione Professionale di Settat per l'anno scolastico 2014/2015*";.

APPRESO inoltre, sempre mediante la riferita Dichiarazione di valore in loco, che "*il programma formativo della durata di un anno, relativo ad un monte ore includente insegnamenti teorici e pratici, dispensato dall'Istituto ECOLE OSCAR si è svolto nell'arco dell'anno scolastico 2014/2015 e che la conclusione di tale ciclo di studio ed il conseguimento del relativo diploma, in ottemperanza alla normativa locale vigente, consente l'abilitazione all'esercizio della professione di "Parrucchiere" in Marocco*";

VISTO pertanto il titolo professionale a cui la predetta Dichiarazione di valore in loco si riferisce, ossia il DIPLOMA, conseguito l'1 giugno 2015, DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DELLA SCUOLA DI ACCONCIATURA ED ESTETICA "OSCAR" DI EL GARA (MAROCCO), regolarmente sottoscritto dai membri della Commissione e dalla Direttrice di tale Istituto (la cui firma risulta legalizzata con visto apposto ad El Gara in data 4 novembre 2019), nel quale si attesta che detta Scuola privata è riconosciuta dallo Stato con Autorizzazione N. 3/20/2/2013 e si dichiara che apposta "*Commissione ha certificato il superamento da parte del SIG. MOURAD HAMADANI dell'esame del Certificato di formazione professionale nella sessione di giugno 2015- indirizzo Acconciatura e livello di formazione: Specializzazione*";

CONSIDERATA l'ulteriore acquisizione del CERTIFICATO SCOLASTICO (CERTIFICAT DE SCOLARITÉ), rilasciato nuovamente, su richiesta dell'interessato, il 24 ottobre 2019 dalla Direttrice della "SCUOLA OSCAR DI ACCONCIATURA ED ESTETICA", la cui firma risulta autenticata in data 5 novembre 2019 dal Funzionario incaricato della Municipalità di El Gara, in cui si attesta l'iscrizione in data 7 settembre 2014 (con il n. 03/2014), e la frequenza del SIG. MOURAD HAMADANI al corso di formazione professionale, della durata di un anno, sezione: *Acconciatura* (livello di formazione: *Specializzazione*), nonché l'iscrizione del medesimo nell'elenco dei tirocinanti dell'Istituto con il n. 03/2014 per l'anno 2014/2015;



CONSIDERATO che in allegato al predetto diploma è stato esibito il relativo piano di studi;

STABILITO pertanto che la documentazione scolastica, di cui ai precedenti punti, pervenuta, nelle debite modalità, unitamente alla predetta DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO N. 778 del citato Diploma di specializzazione in acconciatura, ha risolto le criticità documentali emerse in fase istruttoria ed ha fornito le informazioni aggiuntive necessarie alla valutazione definitiva del titolo di formazione professionale presentato al riconoscimento;

CONSIDERATO che il destinatario del presente provvedimento non ha documentato il possesso di esperienza lavorativa, né estera maturata nel Regno del Marocco, né acquisita in Italia nella qualifica in esame;

VISTA la delibera assunta in data 26 febbraio 2020 dalla Conferenza di Servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria CONFARTIGIANATO e CNA BENESSERE, in base alla quale, ai sensi del citato d.lgs. 206/2007 - Capo II - *Regime generale* - articoli 18-21, il DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE, precedentemente riferito, è stato ritenuto idoneo ed attinente a consentire in Italia l'esercizio della professione di "Acconciatore", di cui alla Legge 18 agosto 2005 n.174, e si è determinato di accogliere al riconoscimento la domanda del SIG. MOURAD HAMADANI subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto necessario prevedere tale misura compensativa, in quanto la formazione professionale di "Acconciatore", prevista in Italia, riguarda *"materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente" (art. 22, comma 1, lett. c) del d.lgs. 206/2007), cioè "...materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante" (art. 22, comma 5 del d.lgs. 206/2007;*

RILEVATO infatti, nel caso in esame, che la durata della formazione acquisita dal SIG. MOURAD HAMADANI è inferiore a quella richiesta dalla normativa di settore, vigente in Italia, per il conseguimento della qualifica professionale di "Acconciatore".

STABILITO che la predetta misura compensativa è stata individuata in una prova attitudinale sulle materie dettagliatamente indicate nell'"ALLEGATO A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota (PROT. MISE 0067278) del 4 marzo 2020 ha comunicato al SIG. MOURAD HAMADANI, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la domanda di riconoscimento era stata accolta subordinatamente al superamento della riferita misura compensativa;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione, prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo, stabilita in Euro trentadue, risulta regolarmente corrisposta dal SIG. MOURAD HAMADANI, mediante trasmissione di due marche da bollo dell'importo ciascuna di Euro sedici.



DECRETA
Articolo 1

1. Con il presente provvedimento, al SIG. MOURAD HAMADANI, cittadino marocchino, nato a DR CHOUADLA BEN SLIMANE (MAROCCO) l'1 gennaio 1984, viene riconosciuto, ai sensi degli articoli 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., il Diploma professionale citato in preambolo, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "Acconciatore", di cui alla Legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa (Artt. 22 e 23 del citato D.Lgs. n. 206/2007 e s.m.i.), volta a colmare le carenze formative riscontrate, consistente in una prova attitudinale.

2. I contenuti della misura compensativa e le relative modalità di svolgimento sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Loredana GULINO*)

Roma, 15 giugno 2020



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA
TECNICA

Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

ALLEGATO A

La prova attitudinale, consistente in una prova pratica e in un colloquio, è diretta a verificare il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali da parte del candidato sugli argomenti oggetto della stessa, per valutarne l'idoneità all'esercizio dell'attività indicata nel presente decreto di riconoscimento, così come regolamentata in Italia dalla vigente normativa di settore.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato, senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.lgs. n. 206/2007).

Tale prova attitudinale prevede nello specifico:

PROVA PRATICA-ATTITUDINALE:

- **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
- **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
- **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contro permanente. Realizzazione di riflessature, tinture, mèches, colpi di sole.

PROVA ORALE:

la prova orale consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie previste per la prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti discipline: *“Organizzazione e mantenimento dell’ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale”*.

La prova attitudinale è organizzata dalla REGIONE PUGLIA presso una struttura da essa individuata.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Mail: servizio.formazioneprofessionale@regione.puglia.it

PEC: servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA
TECNICA

Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicando luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo.

Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente.

In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente; **quest'ultima** rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e **ne dà comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico tramite PEC.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame, costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale risulta, in esito alla predetta prova, in possesso della relativa qualifica professionale.